

Il TAR del Lazio con sentenza n. 3011 del 14.02.24, ha stabilito tramite quali modalità debbano essere valutate le pubblicazioni di un candidato nelle opere collettanee. Il TAR del Lazio ha dato continuità a quell'ormai consolidato orientamento secondo il quale la "preminenza" delle pubblicazioni di un candidato nelle opere collettanee – convenzionalmente ricollegata alla posizione che il nominativo del candidato ha assunto nell'elenco degli autori – non esime affatto la Commissione dal verificare, in termini sostanziali, quale sia stato l'effettivo apporto individuale del candidato nelle opere collettanee indicate. La Commissione, in altri termini, non può ridurre l'effettività di un criterio di giudizio sostanziale ad una mera operazione di rilevazione numerica dei casi nei quali il candidato sia risultato primo, ultimo o autore corrispondente, e secondo o penultimo autore. F: Oss Univ febbraio 2024.